



Comune di Romagnese

PROVINCIA DI PAVIA



Romagnese, li 14/09/2021
Prot. n. 2001

ORDINANZA N° 18 DEL 14/09/2021

OGGETTO : SFALCIO TERRENI INCOLTI, MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO E POTATURA SIEPI E RAMI

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del territorio e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc....) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
- può ostruire tombini e caditoie stradali;
- può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere scivolosa l'area pubblica;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO:

- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTO il D. Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29;

VISTI gli artt. 832 e segg. del Codice Civile;

ORDINA

Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati escluse le aree destinate all'uso agricolo quando non siano confinanti con aree residenziali o aree abitate in genere;
 - ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse;
 - ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
 - ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
 - ai proprietari di aree verdi in genere;
- ciascuno per le rispettive competenze:

1. di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
2. di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
3. tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro;
4. in deroga agli obblighi e divieti previsti al comma 2 del presente provvedimento, il Sindaco può autorizzare deroghe specifiche per zone od unità immobiliari dove si ravvisino motivazioni di ordine tecnico o paesaggistico-ambientale

VIETA

di lasciare in deposito o accatastati sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 a €uro 500,00 secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

che qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Romagnese e l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale;



IL SINDACO
Dott. Manuel Achille